

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2128 del 10/04/2025
Oggetto	Art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e decreto 28/06/2024 n. 127 <i>di</i> Impresa G.M.A. S.R.L. con impianto localizzato in Comune di Mesola (FE), via Fondo n. 22. Modifica non sostanziale e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale atto della Provincia di Ferrara n. 1111 del 02/03/2015 e successiva modifica non sostanziale Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2018-150 del 10/01/2018 per l'esercizio dell'attività di RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI adottata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2218 del 09/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno dieci APRILE 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 5376/2025/MR/RM

OGGETTO: Art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e decreto 28/06/2024 n. 127 – Impresa **G.M.A. S.R.L.** con impianto localizzato in Comune di Mesola (FE), fraz. Bosco Mesola, via Fondo n. 22. **Modifica non sostanziale e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale** atto della Provincia di Ferrara n. 1111 del 02/03/2015 e successiva modifica non sostanziale Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2018-150 del 10/01/2018 per l'esercizio dell'attività di **RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI** adottata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara.

Il Dirigente del Servizio SAC di Arpae-Ferrara, Dott. Marco Roverati

VISTO che in data 31.01.2025, con PEC acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2025/19051, è pervenuta, tramite il portale SUAPER, da parte dell'Impresa **G.M.A. S.R.L.** con sede legale e impianto nel Comune di Mesola (FE), fraz. Bosco Mesola, via Fondo n.22, l'istanza per la **modifica non sostanziale** dell'attività di **RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI**, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, atto della Provincia di Ferrara n. 1111 del 02/03/2015 e successiva modifica non sostanziale Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2018-150 del 10/01/2018, adottata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara e il relativo aggiornamento degli atti medesimi che si rende necessario in seguito all'emanazione del Decreto 28/06/2024, n. 127 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale”*, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35”;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e smi;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

VISTI:

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 21/2012;
- la L. 447/95;

VISTA la DDG ARPAE ER n. 58/2024 del 6/06/2024 di rinnovo della convenzione (Regione Emilia-Romagna, ARPAE Emilia Romagna, Provincia di Ferrara) con la quale veniva delegato ad ARPAE l'esercizio delle funzioni ambientali residue di cui all'art. 1 comma 85 della Legge 56/2014, come consentito dall'art. 15 comma 9 della L.R. 13/2015;

CONSIDERATO che:

- La Società **G.M.A srl**, presso lo stabilimento ubicato in Comune di Mesola (FE), fraz. Bosco Mesola Via Fondo n. 22, svolge attualmente attività di recupero di materiali inerti per la Tipologia 7.1 del D.M. 5/02/98;;
- La Società in oggetto, è autorizzata con atto rilasciato dalla Provincia di Ferrara n. 1111 del 2/03/2015, modificato dall'atto di AUA DET-AMB- 2018-150 del 10/01/2018, adottata da Arpae, per l'attività di **RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI**;
- L'istanza riguarda l'aggiornamento dell'autorizzazione di cui all'atto sopra richiamato, ai sensi del DM 127/2024 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- Con nota dello scrivente servizio PG/2025/0025250 del 10/02/2025 sono state richieste all'impresa chiarimenti e integrazioni in merito alla gestione dei rifiuti trattati presso l'impianto con contestuale sospensione del procedimento amministrativo fino al 19/02/2025, data in cui sono state acquisite dette integrazioni al P.G. Arpae n. 31572;

- I cumuli avranno una altezza massima di 6 metri;
- La gestione delle aree esterne dei depositi di rifiuti e EoW rispetterà quanto indicato nella planimetria allegata all'istanza trasmessa dalla ditta, assunta al PG/2025/19051 del 31/01/2025, agli atti;
- La ditta dichiara con l'istanza che la potenzialità giornaliera di trattamento non subirà modifiche;
- I cumuli di rifiuti avranno una altezza massima di 6 metri;
- La gestione delle aree esterne dei depositi di rifiuti e EoW rispetterà quanto indicato nella planimetria allegata all'istanza trasmessa dalla ditta, assunta al PG/2025/19051 del 31/01/2025, agli atti;
- Trattandosi di modifica dell'atto in seguito ad un aggiornamento normativo relativo ai criteri definiti per l'ottenimento di EoW, la modifica è ritenuta non sostanziale;
- La ditta ha fornito, unitamente alla documentazione, il Piano di campionamento, le schede prodotto, il Manuale di gestione rifiuti e Eow, descrizione della formazione dei lotti, piano di formazione del personale;
- Gli altri titoli ambientali compresi nell'AUA (Acqua, Rumore) rimangono invariati;

DATO ATTO che l'impresa è regolarmente iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazioni mafiosa della Prefettura di Ferrara, Sezione 1 "estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti";

DATO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, Determina Dirigenziale atto della Provincia di Ferrara n. 1111 del 02/03/2015 e successiva modifica non sostanziale Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2018-150 del 10/01/2018 di Arpae Sac Ferrara;

RITENUTE ancora valide le istruttorie e i relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la

riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

RICHIAMATI:

- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n. 77/2022, di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO:

- che con la D.D.G. n. 12 del 31.01.2025, alla Dott.ssa Valentina Beltrame è stata confermata la Responsabilità dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e assegnato il Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni;
- che la Responsabile del procedimento, Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29.08.2024, al Dott. Marco Roverati è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza dal 01.09.2024;

DISPONE

I'Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale atto della Provincia di Ferrara n. 1111 del 02/03/2015 e successiva modifica non sostanziale Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2018-150 del 10/01/2018 adottata da Arpae-SAC Ferrara per la **modifica non sostanziale** dell'attività di **RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI**, autorizzata con i medesimi atti, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare alla impresa **G.M.A. S.R.L.**, C.F e P.IVA 01593410382, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale e impianto nel Comune di Mesola (FE), fraz. Bosco Mesola, via Fondo n. 22, come di seguito indicato:

1. il paragrafo C) RIFIUTI dell'Autorizzazione Unica Ambientale atto della Provincia di Ferrara n. 1111 del 02/03/2015 e successiva modifica non sostanziale Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2018-150 del 10/01/2018 **è sostituito dal seguente paragrafo:**

C) RIFIUTI

La ditta è iscritta a Registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del del D.Lgs. 152/06 e smi, e del DM 127 del 28/06/2024, per la seguente Tipologia del DM 5/02/98 e smi:

7.1 Tipologia: Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto CER: 170101 – 170102 – 170103 - 170107 – 170904

7.1.3 Attività di recupero:

a) messa in riserva di rifiuti inerti (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto (R5).

Quantitativi: t/anno 8.000, messa in riserva istantanea t 5.300

ed inoltre:

1. Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nel D.M. 5/02/1998 e smi;
2. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350, la presente iscrizione verrà sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione entro il 30 aprile di ciascun anno;

3. La società iscritta con il presente atto deve essere in possesso di tutta la documentazione relativa alla tracciabilità dei rifiuti di cui al Titolo I Capo I della parte IV del D.Lgs. 152/06 e sm

Cessazione della qualifica di rifiuto

4. I rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, elencati alla Tipologia 7.1 precedente, cessano la qualifica dei rifiuti, ai sensi dell'art. 184-ter D.lgs 152/2006 e smi, e sono qualificati come “*aggregato recuperato*” se conformi alle disposizioni di cui al DM n. 127 del 28/06/2024 (pubblicato in GU n. 213 del 11/09/2024), ed in particolare:

- l'aggregato recuperato dovrà essere conforme ai criteri dell'allegato 1 del DM n. 127 del 28/06/2024;
- l'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici, elencati nell'allegato 2 del DM n. 127 del 28/06/2024;
- dovrà essere redatta una **dichiarazione di conformità** per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, secondo l'all. 3 del DM n. 127 del 28/06/2024 e trasmessa ad ARPAE con una delle modalità di cui all'art. 65 del Dlgs n.82 del 7 marzo 2005. La dichiarazione dovrà essere conservata, anche in formato elettronico, presso l'impianto di produzione o la sede legale della ditta per un periodo di anni 5 dalla data dell'invio della stessa all'autorità competente, da mettere a disposizione degli organi di controllo;
- salvo quanto stabilito all'art.6, comma 2 del DM n. 127 del 28/06/2024, un campione di aggregato recuperato, prelevato alla fine del processo produttivo di ciascun lotto in conformità alla norma UNI 10802, dovrà essere conservato presso l'impianto o la sede legale della ditta per **1 anno** dalla data di invio della dichiarazione di conformità di cui al punto c. precedente. Il campione dovrà essere conservato in modo tale da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche, consentendo la ripetizione delle analisi;

e qualora non venissero rispettati i criteri previsti dal Regolamento citato sopra, l'aggregato recuperato dovrà essere allontanato come rifiuto, accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti (FIR);

5. i rifiuti non conformi ai criteri del Regolamento dovranno essere stoccati separatamente da quelli conformi;
6. i rifiuti conformi, di cui alla tabella dell'allegato 1 del Regolamento, dovranno essere stoccati in un'area esclusivamente dedicata, che dovrà essere strutturata in modo tale da impedire la miscelazione, anche accidentale, con altre tipologie di rifiuti non ammesse;
7. durante la fase di verifica della conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso l'impianto devono essere organizzati in modo tale che non avvenga la miscelazione tra singoli lotti di produzione;
8. il deposito e la movimentazione dell'aggregato recuperato, in attesa del trasporto al sito di utilizzo, dovranno avvenire nelle aree adibite allo scopo;

Per quanto qui disposto, il presente atto **modifica** l'Autorizzazione Unica Ambientale l'Autorizzazione Unica Ambientale atto della Provincia di Ferrara n. 1111 del 02/03/2015 e successiva modifica non sostanziale Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2018-150 del 10/01/2018 alle quali va unito quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti ai controlli.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale succitata, che non sono state modificate dal presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, viene rilasciato da questo Servizio, tramite PEC, all'Impresa **G.M.A. SRL**- e trasmesso, per conoscenza, al SUAP del Comune di Mesola e ARPAE ST di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata da Arpae - SAC Ferrara.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae.

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Marco Roverati

Firmato Digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.